

Come tutti gli altri privilegi navali, anche quelli a pro dei piloti sono *privilegi speciali*, nel senso dell'art. 1955 cod. civ., poichè gravano sulla nave e sul nolo congiuntamente e, come tutti i privilegi civili, commerciali e marittimi, sono preferiti a tutti gli altri crediti anche ipotecari (art. 1953 cod. civ.); essi, inoltre, alla stessa guisa di ogni altro privilegio navale, hanno preferenza su tutti i privilegi generali o speciali sui mobili, stabiliti nel codice civile, nel codice di commercio e nelle leggi speciali (art. 1) ⁽⁶⁷⁹⁾. Ma, anche nei confronti con ogni altro privilegio navale, quello per i salari dei piloti gode di un'assoluta preferenza, essendo posto dall'art. 4 della legge ⁽⁶⁸⁰⁾ in primo grado, a fianco ed in concorso con le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave e sul nolo, coi diritti d'ancoraggio, di faro o di porto e con le altre tasse ed imposte pubbliche della stessa specie ⁽⁶⁸¹⁾, con le spese di custodia e di conservazione dopo l'entrata della nave nell'ultimo porto (art. 4, n. 1) ⁽⁶⁸²⁾. Esso precede, dunque, tutti i privilegi navali non compresi nel n. 1 dell'art. 4, e, cioè, quelli derivanti: a) da crediti risultanti dal contratto di arruolamento del capitano, dell'equipaggio e delle altre persone arruolate a bordo; crediti per somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile e per suo conto dalle autorità consolari per il mantenimento ed

(679) Conformemente all'art. 27 della legge, le ipoteche prendono grado immediatamente dopo i privilegi indicati nell'art. 4; cosicchè esse precedono tutti i privilegi navali non compresi nell'art. 4 ed ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili, stabiliti nel cod. civ., nel cod. comm. e nelle leggi speciali.

Cfr. art. 435 del prog. 1931 di cod. mar.

(680) Nonchè dall'art. 443 del prog. 1931 di cod. mar.

(681) Subito dopo queste, e prima delle spese di custodia, vengono i salari dei piloti.

(682) Come giustamente osserva il BRUNETTI (*op. cit.*, I, p. 542, 543), alla posizione del pilota non può parificarsi quella del conducente un rimorchiatore, benchè, anche qui, il servizio esercitato sia talvolta di pubblico interesse. « I privilegi — egli dice — sono di stretta interpretazione; essi esistono secondo a che dall'espressione della legge risulti il riferimento e non è lecito creare « nuove cause di prelazione, anche se giustificate da quella *ratio* onde ha fondamento la causale espressa ». Cfr. CHIRONI, *Tratt. dei privil.*, I, n. 156; App. Genova 16 febbraio 1894, ivi citati.